



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Imperia

VADEMECUM

per rilascio dei certificati del casellario per ragioni di elettorato
(candidature) per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione.

Dal 31/07/2021 è entrata in vigore la legge n. 108/2021 di conversione del decreto legge n. 77/2021 che, apportando modifiche all'art. 1 comma 14 della legge n.3/2019, ha previsto che per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito Internet ovvero, per liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, **anche il certificato del casellario giudiziale del candidato, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313** (cfr. Circolare del 15 settembre 2021 Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni Ufficio III - Reparto I-Grazie, Casellario e Registri - Prot. m_dg.DAG. 15/09/2021.0184742.U).

I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere i certificati del casellario giudiziale dei candidati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, previo consenso e su delega dell'interessato.

Si precisa che la normativa attualmente in vigore non prevede la pubblicazione dei certificati dei **carichi pendenti**. Qualora il partito lo richieda, il rilascio del certificato dei carichi pendenti sarà soggetto al pagamento dell'importo ordinario (€ 23,84 con urgenza, € 19,92 senza urgenza).